

tax credit riqualificazione
sisma bonus
voucher digitalizzazione
super ammortamento
legge Sabatini
risparmio energetico
conto termico 2.0
contratti turistico-commerciali
fondo di garanzia per le PMI

Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive



Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

Sesta edizione
aggiornata con le ultime novità

**Gli incentivi per la riqualificazione
delle strutture ricettive
(sesta edizione)**

Federalberghi

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive
sesta edizione
di Federica Bonafaccia e Antonio Griesi

ISBN 978-88-942954-4-3

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
“Giovanni Colombo”
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2002 - 2018 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

INDICE

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITA' ..9

Beneficiari	9
Misura dell'agevolazione.....	9
Spese eleggibili.....	9
Procedura	12
Modalità di presentazione dell'istanza	12
Fase preparatoria.....	12
Click day	12
Assegnazione delle risorse	13
Modalità di utilizzo del credito	13
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	13
Risorse disponibili	13
Fonti normative	14
Per approfondire	14

SISMA BONUS..... 15

Beneficiari	15
Tipologia dell'immobile.....	15
Misura dell'agevolazione.....	15
Spese eleggibili.....	15
Procedura	16
Pagamento mediante bonifico.....	16
Altri documenti da conservare.....	17
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	17
Fonti normative	17
Per approfondire	17

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI..... 17

Beneficiari	17
Misura dell'agevolazione.....	17
Spese eleggibili.....	17
Procedura	18
Assegnazione delle risorse	18
Fonti normative	18

Per approfondire	19
SUPER AMMORTAMENTO	20
Beneficiari	20
Misura dell'agevolazione	20
Spese eleggibili	20
Cumulabilità con altre agevolazioni	20
Fonti normative	21
Per approfondire	21
NUOVA SABATINI	22
Beneficiari	22
Misura dell'agevolazione	22
Spese eleggibili	22
Procedura.....	23
Cumulabilità con altre agevolazioni	23
Risorse disponibili	24
Fonti normative	24
Per approfondire	24
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO.....	25
Beneficiari	25
Misura dell'agevolazione	25
Spese eleggibili	25
Interventi agevolabili	26
Adempimenti richiesti (certificazione necessaria).....	27
Documenti da trasmettere	28
Come fare i pagamenti.....	28
Documenti da conservare	29
Cumulabilità con altre agevolazioni	29
Fonti normative	29
Per approfondire	29
CONTO TERMICO 2.0.....	30
Beneficiari	30
Misura dell'agevolazione	30
Tipologia di intervento incentivabile	30

Procedura	30
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	31
Risorse disponibili	31
Fonti normative	31
Per approfondire	31
CONTRATTI DI SVILUPPO TURISTICO-COMMERCIALI.....	32
Programma di sviluppo turistico e commerciale.....	32
Finanziamento agevolato.....	33
Contributo in conto interessi.....	33
Beneficiari	33
Spese ammissibili	33
Procedura	34
Cumulabilità con altre agevolazioni.....	35
Per approfondire	35
Fonti normative	35
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	36
Beneficiari	36
Misura dell'agevolazione.....	36
Procedura	36
Fonti normative	36
Per approfondire	36
LE GUIDE DEGLI ALBERGHI	38

Le imprese del settore turismo devono adeguare costantemente la propria offerta, per rispondere con efficacia alle sempre nuove richieste dei turisti, per cogliere tutte le opportunità connesse allo sviluppo dei mercati e per reagire tempestivamente ai mutamenti congiunturali.

Il settore dell'accoglienza, in particolare, ha bisogno di continui investimenti per riqualificare le strutture e renderle competitive sul mercato.

Questo manuale è stato realizzato da Federalberghi con l'obiettivo di fornire agli alberghi uno strumento di rapida e facile consultazione, utile per conoscere le opportunità disponibili per sostenere gli investimenti, fornendo le indicazioni operative per utilizzare al meglio le agevolazioni esistenti.

Abbiamo ritenuto opportuno ricapitolare i tratti essenziali dei diversi istituti e fornire alcune note di commento, al fine di favorirne la proficua e corretta utilizzazione.

Allo stesso tempo, continueremo ad operare per sollecitare l'adozione di ulteriori miglioramenti della normativa, con l'obiettivo di rispondere con efficacia sempre maggiore alle esigenze delle imprese.

*Bernabò Bocca
Presidente di Federalberghi*

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITA'

Il credito di imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle imprese alberghiere è un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, acquisto di mobili e componenti d'arredo.

Beneficiari

I beneficiari dell'agevolazione sono le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

A decorrere dal 2018 inoltre rientrano tra i soggetti beneficiari del credito di imposta per la riqualificazione le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo, fino all'importo massimo di 200mila euro nel biennio di riferimento, nel rispetto dei limiti UE (de minimis), e comunque fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.

Spese eleggibili

Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese:

interventi di ristrutturazione edilizia concernenti

- servizi igienici costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico

- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico)
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa

Il credito di imposta, previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi, si applica anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità della normativa vigente (c.d. piano casa).

relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali

- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica)
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi demotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità

relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per

- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo

- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++)

relativamente a interventi inerenti l'adozione di misure antisismiche le spese per

- valutazione della classe di rischio
- progettazione degli interventi
- interventi di tipo locale
- interventi di miglioramento del comportamento sismico

relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per

- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinentiali
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle imprese alberghiere;

Deve in ogni caso trattarsi di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere; inoltre, il beneficiario non può cedere a terzi né destinare a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

Procedura

Le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere riportato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d'imposta spettante;
- gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Alla domanda va allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'allegato A del decreto attuativo.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell'allegato A dello schema di decreto.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

Fase preparatoria

La compilazione preliminare della domanda relativa alle spese sostenute nell'anno 2016 potrà essere effettuata dalle ore 10:00 del 25 gennaio 2018 alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018.

Regstrandosi sul Portale, seguendo la forma semplificata a disposizione per i tax credit (non occorre inviare fotocopia della carta d'identità):

- si riceve dal Portale dei Procedimenti il codice d'accesso (l'invio delle comunicazioni da parte del Portale avviene sempre tramite e-mail);
- si entra nel Portale con il codice d'accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al tax credit riqualificazione;
- si compila l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si scarica in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si firma digitalmente l'istanza;
- si ottiene dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si carica nel Portale l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Click day

L'istanza relativa alle spese sostenute nel 2017 potrà essere presentata dalle ore 10.00 del 26 febbraio 2018 fino alle ore 16.00 del 27 febbraio 2018:

- accedendo al Portale tramite il proprio codice d'accesso, ricevuto nella fase di registrazione;
- concludendo il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali

Assegnazione delle risorse

Le risorse vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo "6850", denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere" deve essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Risorse disponibili

Sono stanziati 60 milioni di euro nell'anno 2018, 120 milioni nel 2019 e 60 milioni nel 2020 (per un totale, quindi, di 240 milioni per interventi realizzati nel biennio 2017-2018).

Il credito di imposta relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 è stato riconosciuto nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni per l'anno 2015, 50 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per l'anno 2017.

In relazione alle spese sostenute nel 2014 sono state presentate 3.012 istanze, per complessivi euro 77.060.395,43. Sono state ammesse al beneficio 748 imprese.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2015, sono state presentate 3.168 istanze, per complessivi euro 90.525.113,21, di cui euro 60.971.646,55 sono stati chiesti per spese relative agli interventi ed euro 29.553.466,66 per spese relative al mobilio. Sono state ammesse al beneficio 2.149 imprese.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2016, sono state presentate 3.650 istanze, per complessivi euro 107.478.317,78, di cui euro 72.513.446,24 sono stati chiesti per spese relative agli interventi ed euro 34.964.871,54 per spese relative al mobilio.

Fonti normative

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere è stato istituito dall'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83.

Le disposizioni attuative, inizialmente definite con il decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2015, sono state aggiornate con il decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 20 dicembre 2017.

La disciplina generale della materia è stata aggiornata dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017) e dai commi, 17 e 18 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018).

Per approfondire

www.beniculturali.it

SISMA BONUS

L'agevolazione fiscale per gli interventi antisismici degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società), volte ad incentivare gli interventi che realizzano una riduzione del rischio sismico.

Beneficiari

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche possono essere usufruite sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires.

Tipologia dell'immobile

Anzitutto, l'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Per l'individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003).

Misura dell'agevolazione

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

- se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
- quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta

Spese eleggibili

Le misure antisismiche agevolate sono gli interventi per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri

storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Procedura

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. È stato soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all'Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:

- domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito) ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi di parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line"), da cui risultino:

- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Altri documenti da conservare

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche non è cumulabile con l'agevolazione fiscale (detrazione attualmente del 65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Fonti normative

L'articolo 1 comma 2 lettera c della legge di bilancio 2017 ha ridisegnato la detrazione fiscale del cosiddetto sismabonus, già previsto dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.

I decreti ministeriali 28 febbraio 2017 e 7 marzo 2017 hanno stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni) - decreti pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

È una misura agevolativa per le imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Beneficiari

I soggetti beneficiari della misura agevolativa sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), costituite in qualsiasi forma giuridica.

Misura dell'agevolazione

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Spese eleggibili

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- migliorare l'efficienza aziendale;

- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.

Procedura

Le domande possono essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, sezione voucher digitalizzazione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Assegnazione delle risorse

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adoterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata.

Per ciascun soggetto beneficiario può essere riconosciuto un Voucher nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 10.000 euro. La predetta agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo "de minimis".

Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre tramite l'apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l'altro, i titoli di spesa.

Dopo aver effettuato le verifiche istruttorie previste, il Ministero determina con proprio provvedimento l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Fonti normative

La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.

Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Per approfondire

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione

SUPER AMMORTAMENTO

Il superammortamento è un'agevolazione fiscale destinata alle imprese che investono nell'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi. L'incentivo consiste in una diminuzione della base imponibile su cui calcolare le imposte sui redditi, che si ottiene aumentando la quota annua di ammortamento del costo dei beni stessi.

Beneficiari

Possono beneficiare del superammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono esclusi dal beneficio i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario, poiché la determinazione del reddito è effettuata a forfait, secondo coefficienti stabiliti per legge, a nulla rilevando l'effettivo sostenimento di costi documentati.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un incremento del 30% della base di calcolo degli ammortamenti deducibili per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli e altri mezzi di trasporto. Per gli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", il costo di acquisizione è maggiorato del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Spese eleggibili

Il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, viene specificato che la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente.

La maggiorazione del 40% riguarda, in base al disposto di legge, solo i beni "materiali" e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Il riferimento della norma ai beni "strumentali" comporta, inoltre, che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'Agenzia delle entrate ritiene che il super ammortamento, sostanziandosi in una maggiorazione (30%) del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini dell'imposta diretta, si differenzia profondamente dal credito d'imposta per le imprese alberghiere, che costituisce un contributo pubblico, concesso nella forma del credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione al fine della riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

Conseguentemente, la misura del credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere si può cumulare con il vantaggio fiscale del super ammortamento.

Fonti normative

L'articolo 1, comma da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) ha prorogato il bonus fiscale, con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 ovvero sino al 30 giugno 2019, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Circolare Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, n. 4/E.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

NUOVA SABATINI

La cosiddetta “Nuova Sabatini” incentiva l’acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature) mediante l’erogazione di contributi in conto interessi.

Il 2 gennaio 2017 è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie. L’eventuale chiusura dello sportello verrà comunicata con apposito decreto ministeriale a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

Misura dell’agevolazione

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.

Le imprese possono beneficiare anche della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. La procedura di accesso alle agevolazioni è a sportello.

Spese eleggibili

Sono agevolabili tutti gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”. Sono quindi escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti ammissibili sono destinati nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli “aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI” a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;

- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Procedura

L'impresa presenta la domanda di accesso al contributo ministeriale alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

Le domande possono essere presentate unicamente agli istituti aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

La domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere inviata esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'istituto al quale si chiede il finanziamento.

Dopo l'adozione della delibera di finanziamento da parte della banca, il Mise procede alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda. Per avvio dell'investimento si intende "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima."

L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento, pena la revoca del contributo, ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

L'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere attestata dall'impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo.

L'impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Mise attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Mise all'indirizzo PEC dell'impresa. Contestualmente, una comunicazione informativa circa l'avvenuto invio delle suddette credenziali è trasmessa all'indirizzo e-mail del "referente da contattare per eventuali comunicazioni" indicato nel modulo di domanda.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.

Inoltre, tali agevolazioni possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.

Risorse disponibili

Per il rifinanziamento dell'agevolazione vengono stanziati 33 milioni di euro per l'anno 2017, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e 33 milioni di euro per l'anno 2023.

Agli investimenti “Industria 4.0” (macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) è destinato il 30% delle risorse stanziare.

Fonti normative

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018) ha prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili la possibilità di richiedere il contributo in conto interesse del Ministero dello sviluppo economico.

Per approfondire

<https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società) volte ad incentivare interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualunque titolo l'immobile oggetto dell'intervento.

In particolare i soggetti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), possono fruire dell'agevolazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

L'agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires.

La detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, è riconosciuta nella misura del 50% o del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 per interventi sulle singole unità immobiliari

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso.

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota del 50% o del 65% occorre far riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Spese eleggibili

Le detrazioni sono riconosciute per le seguenti tipologie di spese:

- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

- miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Provvedimenti successivi hanno esteso l'agevolazione ad altri interventi:

- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell'imposta comunale (Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Sono ammesse in detrazione sia le spese relative ai lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelle per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso ed acquisire la certificazione energetica.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Interventi agevolabili

Rientrano nell'agevolazione:

- interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma (detrazione 65%)
- interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari (detrazione 50%)
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine (detrazione 65%)
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie con efficienza pari alla classe A se contestualmente sono installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII), con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, con generatori d'aria calda a condensazione (detrazione 65%)

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti)
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l'8 ottobre 2005
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o allegato F del D.lgs. n. 192/2005, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Per fruire dell'agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Documenti da trasmettere

Entro novanta giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto del D.lgs. n. 192/2005)
- la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l'applicazione web dell'Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea.it.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea.

Come fare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che:

- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line")
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)

L'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo.

Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:

- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
- la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da ulteriori disposizioni di legge nazionali.

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quella previste da altre disposizioni (ad esempio, il credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle imprese alberghiere) il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di un beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti richiesti.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico sono compatibili con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l'incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità.

Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Fonti normative

L'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per approfondire

www.agenziaentrate.gov.it

www.acs.enea.it

CONTO TERMICO 2.0

Il “Conto Termico 2.0” incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Grazie a tali interventi, è possibile migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Beneficiari

Possono accedere agli incentivi le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, compresi i **soggetti titolari di reddito d'impresa**.

Misura dell’agevolazione

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.

Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo (importi compresi tra il 40% e il 65% con massimali di costo). La percentuale di rimborso è calcolata tramite l’applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, tarato in funzione dell’energia producibile (caratteristiche dell’impianto e zona climatica).

Tipologia di intervento incentivabile

Sono incentivabili le seguenti tipologie di intervento:

- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 Kwt
- sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kwt
- installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore)

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

Procedura

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dagli interessati o per il tramite di una ESCO (Società per la fornitura di servizi energetici).

La richiesta in accesso diretto deve avvenire tramite l'apposito applicativo informatico Portaltermico, tramite il quale i soggetti, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l'ammissione all'incentivo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di partita IVA, gli incentivi del conto termico:

- non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse;

- sono cumulabili con altri incentivi non statali, nel limite previsto dalla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato.

Risorse disponibili

Sono stanziati 900 milioni di euro annui e restituisce fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

Fonti normative

La disciplina del conto termico è stata aggiornata con decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.

Per approfondire

www.gse.it

CONTRATTI DI SVILUPPO TURISTICO-COMMERCIALI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l'apertura dei termini di presentazione dei progetti relativi ai Contratti di Sviluppo. Le risorse a disposizione sono al momento quantificate in 250 milioni di euro a valere sul Fondo di Coesione 2014-2020 per interventi nei seguenti ambiti:

- Contratti di Sviluppo Industriali
- Contratti di Sviluppo per la tutela ambientale
- Contratti di Sviluppo Turistici e Commerciali

Le istanze dovranno essere presentate, dalle imprese interessate, con le modalità e secondo i modelli (già disponibili) indicati nell'apposita sezione del sito di Invitalia (<http://www.invitalia.it/site/ita/home.html>), che è il soggetto gestore dello strumento agevolativo.

La Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico ha disposto il versamento di 21.236.250 euro sul Fondo rotativo costituito presso Invitalia, destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese beneficiarie degli interventi previsti dallo strumento dei contratti di sviluppo, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" FESR. Le risorse sono ripartite in 10.473.000 euro a valere sull'Asse I e in 10.763.250 a valere sull'Asse III del Programma.

Programma di sviluppo turistico e commerciale

Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico.

Nell'ambito del progetto, può essere utilizzato massimo il 20% del totale degli investimenti per lo sviluppo di attività commerciali, nonché per progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali ad una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

Il Contratto di Sviluppo dovrà prevedere un totale di investimenti da realizzare non inferiore ai 20 milioni di euro.

Il progetto o i progetti presentati dal Soggetto proponente dovranno essere di almeno 5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione con il ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

Le agevolazioni sono concesse in regime di esenzione (Reg. Gber) o su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "De minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013.

Finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria del progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni.

La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80% di tale tasso.

Beneficiari

Le agevolazioni possono essere concesse:

- alle PMI ed alle Grandi Imprese, per i territori rientranti nell'art. 107 par. 3 lettera a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);
- alle sole PMI, per i territori rientranti nell'art. 107 par. 3 lettera b) del TFUE (rientranti nelle regioni competitività). In questi territori gli investimenti delle Grandi Imprese sono ammessi solo per le spese ammissibili previste dalle lettere b) e d) di cui sopra;
- alle sole PMI (no assoluto alle Grandi Imprese), per tutti i restanti territori.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:

- creazione di una nuova unità produttiva;
- ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- riconversione di un'unità produttiva esistente;
- ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione

dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

- acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del DM 9 dicembre 2014;
- e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- f) consulenze legate al progetto (solo per le PMI nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile di ogni singolo progetto).

Procedura

L'Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione:

- a) alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;
- b) alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale;
- c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), dà comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo e richiede il parere delle stesse in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale ed alla eventuale disponibilità al cofinanziamento;
- d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà comunicazione al soggetto proponente.

Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale.

Tutta la fase di istruttoria deve essere terminata dall'Agenzia entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni.

Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell'ambito dell'attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo.

La validità e l'efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Sviluppo, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita.

Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulta necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Possono invece essere cumulate le spese sostenute attraverso i programmi comunitari gestiti direttamente dall'Unione Europea, come previsto dall'articolo 8 paragrafo 2 del Regolamento GBER.

Per approfondire

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.invitalia.it

Fonti normative

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016 ha modificato le modalità e criteri per la concessione delle agevolazioni previste dallo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese favorisce l'accesso al credito mediante la concessione di una garanzia pubblica che consente di ottenere finanziamenti senza costi di fidejussioni o polizze assicurative.

Il Fondo non eroga contributi in denaro e non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie del fondo le micro, piccole e medie imprese appartenenti a qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie.

Il beneficiario deve essere considerato economicamente e finanziariamente sano, cioè in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del fondo. La valutazione è effettuata sulla base di appositi modelli che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Misura dell'agevolazione

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.

Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Procedura

La domanda non può essere presentata direttamente al Fondo. Chi richiede il finanziamento deve rivolgersi a una banca e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Fonti normative

Il fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per approfondire

www.fondidigaranzia.it

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

LE GUIDE DEGLI ALBERGHI

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015 - 2018

Direct booking, 2017

L'albergo (manuale della collana Le Bussole), 2017

Alternare formazione e lavoro. Il progetto scuola, 2017

Nuova disciplina delle prestazioni occasionali, 2017

Sommerso turistico ed affitti brevi, 2016

Locazioni brevi e sharing economy, 2016

Indagine sulle tourist card, 2016

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2016

L'apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016

Seminario istituzionale sul regime fiscale delle locazioni brevi, 2015

La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2015

Taccuino degli allergeni, 2015

Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2015

L'antitrust sanziona Tripadvisor, 2015

Stop all'abusivismo, 2014 - 2015

L'imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 - 2015

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2015

Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, 2014

Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014

L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014

@Hotel: digital marketing operations, 2014

L'alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014

I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014

Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2014

I tirocini formativi nel settore turismo, 2014

Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014

Federalberghi ricorre all'Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015

Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014

Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2013
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2012
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012
La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2012
Il turismo lavora per l'Italia, 2012
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Misure per l'incremento della produttività del lavoro, 2011
Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011
Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2009
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005

Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002
Il nuovo collocamento dei disabili , 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 - 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997

La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
L'albergo impresa, 1990

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e una delegazione territoriale, raggruppate in 19 unioni regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

L'associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.

